PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 5

Attività assistenziali del Ministero dell'interno

Ai profughi ed ai rimpatriati, gia' liquidati a norma del presente decreto-legge e delle precedenti leggi in materia, che versino in stato di bisogno o si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, sussidi straordinari. Il Ministero dell'interno provvede, altresi', all'assunzione della spesa per il ricovero in case di riposo ed istituti per anziani dei profughi e rimpatriati ultrasessantenni o inabili al lavoro, di cui al terzo comma dell'art. 2, nonche' per il temporaneo ricovero di minori in istituti idonei. Il Ministero dell'interno provvede alla gestione della casa di riposo per profughi ed assimilati, anziani o inabili, realizzata nel centro profughi di Pigna, di quella in corso di realizzazione nel centro profughi di Bari nonche' del cronicario di Padriciano in Trieste. In caso di comprovate necessita', il Ministero puo' stipulare apposite convenzioni, per la gestione dei predetti istituti, con enti pubblici assistenziali qualificati. Ai predetti profughi e rimpatriati che versino in stato di bisogno e non fruiscano di alcun trattamento previdenziale per malattia, e' concessa, a carico del Ministero dell'interno, l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di un anno dalla data del rimpatrio. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad istituire una o piu' comunita' protette per l'assistenza dei profughi ed assimilati ospitati nei centri di raccolta, che, alla data di chiusura dei centri stessi, non siano assolutamente in grado di inserirsi nella vita produttiva e sociale del paese per difficolta' inerenti alle condizioni familiari, lavorative o di salute. Nelle comunita' protette sara' assicurata assistenza alloggiativa, economica, sanitaria e di servizio sociale fino a quando gli interessati non abbiano conseguito autonoma sistemazione.

Versione in vigore dal 25 agosto 1971, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-5-attivita-assistenziali-del-ministero-dell-interno/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it